



**SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SUAP COMMERCIO**

# **REGOLAMENTO DEL VERDE** **PUBBLICO E PRIVATO**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 81 DEL 30/11/2023

IN VIGORE DAL 30 NOVEMBRE 2023



## Indice

TITOLO I.....	4
PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	4
Articolo 1. - Finalità.....	4
Articolo 2. - Definizioni.....	5
Articolo 3. - Oggetto di tutela.....	10
Articolo 4. - Campo di applicazione.....	10
Articolo 5. - Vigilanza.....	11
TITOLO II.....	11
NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	11
Articolo 6. - Difesa Fitosanitaria.....	11
Articolo 7. - Norme per la difesa delle piante.....	12
Articolo 8. - Esecuzione di scavi.....	12
Articolo 9. - Minori distanze.....	14
Articolo 10. - Prescrizioni in presenza di cantieri pubblici e privati e norme per gli interventi edilizi.....	14
Articolo 11. - Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate.....	16
Articolo 12. - Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza.....	17
Articolo 13. - Danneggiamenti.....	18
Articolo 14. - Particolari disposizioni per le zone agricole e sfalcio dei fossi.....	19
Articolo 15. - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi.....	20
TITOLO III.....	21
ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI DI ALBERATURE.....	21
Articolo 16. - Regole generali per l'abbattimento.....	21
Articolo 17. - Abbattimenti ammessi.....	22
Articolo 18. - Abbattimenti urgenti.....	23
Articolo 19. - Abbattimenti per motivi edilizi.....	24
Articolo 20. - Abbattimenti abusivi.....	24
Articolo 21. - Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti.....	25
TITOLO IV.....	27
POTATURE.....	27



Articolo 22. - Potature e rimonde ordinarie.....	27
Articolo 23. - Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento.....	28
TITOLO V.....	29
PRESCRIZIONI E VINCOLI.....	29
Articolo 24 - Scelta delle specie vegetali per i reimpianti, progetti edilizi, parcheggi e alberature stradali.	29
TITOLO VI.....	30
NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	30
Articolo 25. - Ambito di applicazione.....	30
Articolo 26. - Cura e manutenzione del verde pubblico.....	30
Articolo 27. - Accesso e mobilità nel verde pubblico.....	30
Articolo 28. - Attività consentite.....	31
Articolo 29. - Limitazioni d'uso.....	32
Articolo 30. - Prescrizioni generali per occupazioni di suolo pubblico nelle aree verdi comunali.....	34
TITOLO VII.....	34
SANZIONI.....	34
Articolo 31. - Sanzioni.....	34
Articolo 32. - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, arredi e attrezzature pubbliche nelle aree verdi.....	35
TITOLO VIII.....	35
DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Articolo 33. - Abrogazioni.....	35
Articolo 34. - Entrata in vigore.....	35
ALLEGATI.....	36
Allegato 1: Specie vegetali.....	36
Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità.....	36
Allegato 3: Specie vegetali con elevata efficacia ambientale.....	36
Allegato 4: Determinazione degli indennizzi e delle sanzioni dovute per danni o reintegri del patrimonio pubblico e privato.....	36
Allegato 5: Tabella delle sanzioni amministrative in misura ridotta con pagamento entro 60 giorni.....	36
Allegato 6: Infografiche.....	36



## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

#### Articolo 1. - Finalità

Il patrimonio vegetale di un territorio riveste una importanza strategica fondamentale nei confronti della qualità della vita delle popolazioni che lo abitano e quale componente essenziale del paesaggio stesso.

L'attuale assetto climatico della Regione Emilia Romagna, rispetto al passato, si presenta sempre di più caratterizzato da una grande variabilità meteorologica che vede periodi di forte carenza idrica che si alternano ad eventi temporaleschi estremi talvolta anche particolarmente violenti ed intensi.

Il presente Regolamento del Verde Pubblico e Privato viene elaborato con la finalità di favorire la resilienza del territorio comunale rispetto al cambiamento climatico e di fornire al contempo al cittadino uno strumento utile, di semplice fruizione e chiaramente applicabile per la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico sia privato, anche in in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana che include la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali (art. 9).

Con la tutela delle specie vegetali arboree, quali componenti fondamentali del paesaggio, si intende peraltro perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità.

La tutela della vita vegetale presente sull'intero territorio comunale si attiva infatti quando questa assume rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità allo scopo di realizzare un sistema complesso e continuo di reti ecologiche urbane.

In questo quadro, il Comune di Calderara di Reno si sta dotando di un suo Piano per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici la cui approvazione da parte dell'Organo Consiliare avverrà entro l'anno corrente. Inoltre, nella gestione del Verde Pubblico e nella redazione del presente Regolamento si è fatto anche riferimento alle Linee Guida per il governo sostenibile del verde urbano, redatte nel 2017 dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



## Articolo 2. - Definizioni

**Alberi di grande rilevanza:** esemplari aventi il diametro del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) superiore a:

- 60 cm (188 cm di circonferenza) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, C e D dell'Allegato 1;
- 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti al gruppo E.

**Apice radicale:** parte estrema della radice di una pianta. L'apice della radice deve avere delle strutture di protezione per non essere lesa durante la penetrazione nel terreno.

**Apice vegetativo:** detto anche **cono vegetativo** è parte distale delle ramificazioni aeree di una pianta. La funzione dell'apice vegetativo è l'accrescimento della parte aerea della pianta (allungamento fusto, allungamento rami, formazione di nuove foglie). Rappresenta l'apice del germoglio e lungo i suoi fianchi hanno origine gli abbozzi fogliari che diventano più sviluppati man mano che si allontanano dalla parte apicale e daranno origine allo sviluppo delle foglie.

**Arbusto:** pianta legnosa la cui altezza non supera in genere i 5 metri, che mantiene in modo perenne una parte della vegetazione legnosa durante tutto l'anno. Tra le forme biologiche quella che gli si addice è fanerofita cespugliosa, ossia pianta legnosa con portamento cespuglioso. Se possiedono il tronco è breve e talvolta contorto, anche le branche sono molto ramificate e sinuose.

**Area inviolabile:** superficie interna all'area di pertinenza, tutelata da ogni tipo di intervento, tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento la tangente al colletto dell'albero e con raggio di 3 m per tutte le alberature tutelate ad esclusione di quelle "di grande rilevanza", per le quali il raggio è pari a 5 m.

**Aree boschive:** aree boscate di proprietà e/o gestione pubblica; aree libere e/o incolte che per estensione e ubicazione possono essere destinate alla creazione di nuove aree boscate in ambito urbano. Si considera bosco un territorio con copertura arborea superiore al 10 per cento, su un'estensione maggiore di 5.000 metri quadrati e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Tutti gli interventi gestionali all'interno di aree boschive devono rispettare i dettami del Regolamento Forestale Regionale.

**Aree di arredo urbano:** verde di corredo a spazi o edifici pubblici: aree verdi create a fini estetici e/o funzionali ad aspetti di rappresentanza; si intendono con tale termine gli spazi a verde con una prevalente funzione ornamentale e di cornice a spazi, piazze e/o edifici pubblici contermini.

**Aree di pertinenza:** si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e con raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco (cm)	Raggio (m)
Da 20 a 50	5
Da 51 a 100	7
Maggiore di 100	9



**Aree sportive all'aperto:** aree all'aperto a servizio ludico ricreativo adibite a campi sportivi, piscine, campi polivalenti, aule verdi etc..

**Canopia:** è la porzione superiore di una comunità di piante (fitocenosi) o colture, formata dalle chiome delle piante. Talvolta, il termine *canopia* è usato riferendosi all'estensione dello strato più esterno delle foglie di un singolo albero o di un gruppo di alberi. Gli alberi ombrosi solitamente hanno una canopia densa che blocca la luce per le piante che crescono più in basso.

**Capitozzatura:** è una tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale, in modo che rimanga solo quest'ultimo o una parte della chioma, dopo una rimozione molto ampia, dal 50 al 100%. La capitozzatura permette di potare un albero in circa mezz'ora e con personale poco qualificato, mentre una potatura più attenta può richiedere 2-3 ore per albero. Si tratta di un intervento molto dannoso in quanto crea un forte scompenso ormonale all'albero. Inoltre i tagli non cicatrizzano velocemente, consentendo ai funghi ed ad altri patogeni di penetrare nel legno, creando i presupposti per compromettere la stabilità della pianta.

**Censimento del Verde urbano:** rilevazione delle caratteristiche del verde cittadino delle aree urbane e periurbane. Il Censimento del verde può contenere alcune tra le informazioni di seguito indicate a titolo descrittivo: ubicazione delle aree verdi, specie botaniche presenti, caratteristiche del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e delle altre componenti (prati, cespugli, aiuole, aree giochi, ecc.) del verde pubblico. Fornisce dati sia quantitativi sia qualitativi sulle aree verdi e gli alberi presenti sul territorio comunale ed è uno strumento utile per predisporre il Piano del verde urbano.

**Cercine:** rigonfiamento anulare del fusto o di un ramo di una pianta. Tale escrescenza, spesso di forma circolare, è dovuta a difetti nella circolazione interna della linfa, in conseguenza a tagli, legature, segnature ed altri eventi traumatici per il vegetale. Il cercine risulta quindi essere una cicatrizzazione in costante accrescimento che, se la dimensione e la profondità della lesione lo permettono, consente alla pianta danneggiata di ricoprire con nuova scorza i propri tessuti interni precedentemente esposti.

**Classi di grandezza:** gli alberi si differenziano in base alla dimensione della chioma a maturità in:

- I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m; sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m)
- II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m; sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m)
- III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m; sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m)
- IV grandezza (sviluppo in altezza a maturità tra 2,5 e 8 m)

**Colletto:** la zona di passaggio fra il fusto e la radice; è collocato alla base del fusto, in genere a livello del terreno.

**Corridoio ecologico:** è uno spazio di territorio naturale (lineare, di paesaggio e per nuclei tra loro connessi) che esiste di per sé o che viene creato dall'uomo attraverso puntuali impianti vegetazionali affini alla vegetazione autoctona. E' composto da uno o più habitat tra di loro interconnessi che permettono lo spostamento della fauna o la presenza di una flora capace di favorire lo scambio genetico tra specie vegetali presenti favorendo di conseguenza il mantenimento o il recupero di un elevato grado di biodiversità.

**Decidue:** si definisce decidua (o caducifoglia) una pianta, erbacea o arbustiva, che nel nostro clima perde le foglie durante il periodo invernale e rinnova la chioma all'inizio della primavera.



**Dry garden:** Giardino secco, progettato con specie con limitate o nulle esigenze di irrigazione.

**Fitosociologia:** scienza che studia la complessità vegetazionale classificando e cartografando le diverse comunità vegetali presenti in un determinato territorio.

**Foresta urbana:** aree precedentemente libere a volte incolte o ad uso agricolo, che per estensione e ubicazione sono state destinate alla crescita di veri e propri nuovi boschi urbani e periurbani a sviluppo naturale all'interno dei confini comunali.

**Giardini scolastici:** Aree verdi e giardini di pertinenza delle scuole. Piccoli orti con piante aromatiche, piccoli frutteti domestici, giardini tematici e "dei sensi", dove possano essere messi a dimora arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo. In generale la creazione di ambienti ricchi e vari di elementi naturali come piante, acqua, terra, rappresentano occasioni di sperimentazione per attività didattiche e ludiche che stimolino la creatività degli studenti e ne rafforzino conoscenza e senso di responsabilità verso l'ambiente che li circonda.

**Grandi parchi urbani:** parchi, ville e giardini urbani più o meno estesi che non risultano vincolati ai sensi del D. lgs. 42/2004 e successive modifiche, ma che conservano al proprio interno valori naturalistici e/o storicoarchitettonici riconosciuti tali dagli appositi strumenti urbanistici locali; vi rientrano aree di grande dimensione, con funzioni ricreative e di aggregazione che, per collocazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche, presenza di attrezzature, giochi, attività economiche (chioschi, bar, servizi igienici, etc.), possono assolvere funzioni di servizio per l'intera cittadinanza.

**Grado di copertura della canopea (canopy cover percentage):** insieme con il LAI l'indice di area fogliare (Leaf area index), che corrisponde all'area fogliare per unità di area del suolo, rappresenta l'indice utilizzato per comprendere e confrontare le canopie delle piante. Questi due indici esprimono la copertura delle chiome fornendo dati di notevole rilevanza nella definizione dei modelli di sviluppo delle formazioni arboree e dell'analisi dei processi ecologici.

**Mulching:** è un sistema di taglio dell'erba che permette di polverizzarla durante lo sfalcio. L'erba in particelle piccolissime ricade direttamente sul suolo favorendo la concimazione e contribuendo a contenere la dispersione dell'umidità del terreno.

**No dig:** è una tecnica di intervento nel suolo senza ricorrere a scavi a cielo aperto

**Orti urbani, orti sociali, giardini condivisi:** piccoli appezzamenti di terra di proprietà comunale da adibire alla coltivazione ad uso domestico, impianto di orti e giardinaggio ricreativo, assegnati in comodato ai cittadini, associazioni civili e al terzo settore richiedenti, mediante regole ben definite. Le coltivazioni non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti destinati al consumo familiare, alla riabilitazione fisica e sociale dei fruitori.

**Orti botanici:** giardini dove si coltivano piante a scopo di studio.

**PAN:** Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

**Pane di terra:** terra o terriccio che rimane aderente all'apparato radicale di una pianta quando questa viene tolta dal luogo in cui si trovava (vivaio, vasetti, ecc.).





**Parchi (giardini e ville) urbani:** parchi, ville e giardini urbani di grandi dimensioni - con superficie superiore agli 8.000 m<sup>2</sup> - che nell'anno di riferimento dei dati non risultano vincolati ai sensi del D. lgs del 22 gennaio 2004, n 42 e successive modifiche); vi rientrano aree di grande dimensione, con funzioni ricreative e di aggregazione che, per collocazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche, presenza di attrezzature, giochi, attività economiche (chioschi, bar, servizi igienici, etc.), possono assolvere funzioni di servizio per l'intera cittadinanza.

**Piano del Verde Urbano:** strumento di pianificazione e gestione del verde urbano che, partendo dall'analisi dettagliata del patrimonio del Comune, ne definisce un programma organico di interventi di sviluppo quantitativo e qualitativo nel medio e lungo periodo, anche in previsione della futura trasformazione urbanistico-territoriale. Rientra tra i documenti di pianificazione integrativi dello Strumento urbanistico generale. Viene approvato con una specifica deliberazione del Consiglio comunale.

**Policormico:** attributo dato ad un albero quando, a partire dal colletto, presenta un ceppo con parecchi fusti anziché un solo tronco.

**Pollone:** ramo originato per lo più da gemma avventizia di piante in genere legnose, spesso attorno ai cercini di cicatrizzazione di vecchi tagli.

**Prova di Trazione controllata:** nota anche come "pulling test" è una prova statica non invasiva che riproduce l'azione del vento sulla chioma dell'albero e che consiste nell'applicare un carico controllato ad un albero con lo scopo di valutare la resistenza dell'apparato radicale allo scalzamento della zolla. Esistono diverse metodologie riconosciute come valide per eseguire la prova di trazione controllata, note con i termini commerciali come ad esempio SIM "Static Integrated Method", o TSE "Tree Stability Evaluation".

**Regolamento del Verde Urbano:** strumento di pianificazione e gestione del verde urbano che comprende una serie di prescrizioni specifiche e norme per la tutela, manutenzione e fruizione del verde, pubblico e privato, presente sul territorio comunale, nonché indirizzi progettuali per aree verdi di futura realizzazione. Viene approvato con una specifica deliberazione del Consiglio comunale.

**Rain gardens:** sono giardini pluviali, opportunamente progettati e realizzati che prevedono che la buca dello scavo accolga vari substrati e materiali inerti per favorire l'infiltrazione e la raccolta dell'acqua; all'interno vengono piantate varie specie vegetali che non solo approfittano dell'acqua per crescere ma anche svolgono un importante processo di fitodepurazione del suolo e dagli inquinanti presenti nell'acqua. Le piante utilizzate, devono riuscire a sopportare periodi di siccità ed altri di abbondante umidità, sono soprattutto erbacee perenni dalle ornamentali fioriture.

**Rete ecologica territoriale:** sistema interconnesso di aree naturali (aree core), per il tramite di elementi lineari e areali di connessione, naturali e/o semi-naturali, funzionale al mantenimento e al recupero della biodiversità tipica del territorio considerato e alla salvaguardia delle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate.

**Rimonda:** ripulitura di un albero dalle parti secche e dai polloni esuberanti.

**Sempreverdi:** si definisce sempreverde una pianta che mantiene le foglie per diverse stagioni. Escluse le specie sempreverdi con foglie trasformate in squamette (es. cipressi), tutte le piante sempreverdi perdono comunque le foglie in quantità simili alle piante decidue.





**Servizi ecosistemici:** beni e servizi che l'uomo ottiene direttamente o indirettamente dalle funzioni ecosistemiche (miglioramento della qualità dell'aria, mitigazione climatica, fitodepurazione delle acque superficiali, ecc.).

**Serie di vegetazione:** insieme di stadi successionali tendenti verso un unico tipo di vegetazione naturale potenziale attuale presenti all'interno di un'area omogenea per caratteri climatici, litologici e morfologici (tessera o unità ambientale).

**Sesto di impianto:** disposizione geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione soprattutto arborea.

**Sinfitosociologia o fitosociologia paesaggistica:** scienza che studia il dinamismo tra diversi stadi vegetazionali ricostruendo in particolare le diverse vegetazioni naturali potenziali e le serie di vegetazione in modo sincronico.

**Verde attrezzato, verde di vicinato:** aree adibite a piccoli parchi e giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, ecc. (attrezzate con percorsi di fruizione, panchine ecc.), destinate ad uso pubblico; il verde di vicinato dovrebbe configurarsi come una fitta rete di spazi verdi attrezzati diffusa in tutto il territorio comunale, in diretto rapporto con la residenza e da intendere come elemento di congiunzione tra i grandi parchi urbani ed il verde rurale che circonda l'edificato.

**Verde cimiteriale, commemorativo, monumentale:** aree verdi che si connotano per il loro specifico utilizzo ma che possono costituire occasione per il miglioramento paesaggistico della città e per la sua biodiversità locale.

**Verde di connessione ecologica:** aree verdi che svolgono principalmente una funzione di collegamento con le aree naturali e tra le aree naturali e rurali, al fine di garantire la conservazione degli habitat; possono contribuire alla creazione di percorsi ciclopeditoni e di mobilità "dolce".

**Verde di mitigazione:** ha come funzione prevalente quella di filtro e mitigazione in termini strutturali, funzionali e paesaggistici degli impatti derivanti da insediamenti produttivi o infrastrutture viarie. Questa tipologia è particolarmente importante se realizzata in prossimità delle aree industriali, commerciali e artigianali o lungo le principali arterie di traffico dove, oltre alla mitigazione percettiva, contribuisce anche alla riduzione del riscaldamento urbano e dell'inquinamento atmosferico e acustico.

**Verde incolto:** aree verdi in ambito urbanizzato di qualsiasi dimensione all'interno dei confini comunali non soggette a coltivazione o ad altra attività agricola ricorrente o a sistemazioni agrarie, per le quali la vegetazione spontanea non è soggetta a manutenzioni programmate e controllo.

**Verde storico:** ville, giardini e parchi che abbiano interesse artistico, storico paesaggistico e/o che si distinguono per la loro non comune bellezza (ai sensi del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche), gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) dal Comune.

**Verde tecnologico:** aree verdi che svolgono principale funzione di miglioramento delle prestazioni climatiche, idrauliche ed energetiche di edifici e infrastrutture "grigie", verde verticale, tetto verde, facciate verdi ecc.

**Volume di pertinenza:** si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell'area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene così definita:



Diametro del tronco (cm)	Profondità (m)
Da 20 a 50	2,5
Da 51 a 100	3,5
Maggiore di 100	5

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 22 e 23.

**VTA (Visual Tree Assessment):** nota anche come Valutazione Visiva della Stabilità, è un metodo di valutazione che serve ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali di un albero al fine di individuare eventuali difetti strutturali e criticità che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo. E' uno dei diversi metodi fino ad oggi proposti per eseguire la valutazione di stabilità e che misura solo la pericolosità dell'albero: non è quindi sinonimo di Valutazione di Stabilità degli Alberi.

### Articolo 3. - Oggetto di tutela

Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature pubbliche e private, ed in particolare:

1. sono tutelati tutti gli esemplari arborei, di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) a:
  - 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B, C e D
  - 50 cm (157 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo E
2. sono inoltre previste tutele specifiche per gli "alberi di grande rilevanza" definiti al precedente art. 2;
3. le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti commi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree dei tronchi superiori ai 10 cm;
4. le alberature di progetto conteggiate nel calcolo per il conseguimento del valore dell'indice RIE (Riduzione Impatto Edilizio) autorizzato, di cui al vigente strumento urbanistico comunale.

### Articolo 4. - Campo di applicazione

Risultano comprese nel campo di applicazione del presente Regolamento tutte le aree verdi, pubbliche e private, del territorio comunale di Calderara di Reno, ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);



- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette e alle aree militari;
- i boschi e le aree forestali sensi del D.Lgs. 34/2018 "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*" e gli interventi eseguiti ai sensi del Regolamento Forestale Regionale (Regolamento Regionale n. 3 del 1 agosto 2018);
- gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell'ambito dell'esercizio della attività agricola.

Risultano altresì esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripi e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque);
- gli interventi legati alla sistemazione e al consolidamento di versanti e pendii in frana.

## **Articolo 5. - Vigilanza**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Calderara di Reno, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile, nonché agli Agenti Giurati Volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e altri secondo le varie discipline di riferimento.

La vigilanza da parte degli organi preposti deve essere esercitata attraverso accertamento con sopralluogo e relativo verbale di sopralluogo e/o sanzionatorio.

# **TITOLO II**

## **NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

### **Articolo 6. - Difesa Fitosanitaria**

Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;



- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali:

- Processionaria del pino (*Traumatocampa phytiocampa*)
- Tingide (*Corythuca ciliata*)
- Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*)
- Limantria (*Lymantria dispar*)
- Euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*)
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*)
- Litosia (*Litosia caneola*)
- Vespe e calabroni (*Vespa spp.*)
- Betilide (*Scleroderma domesticum*)
- Piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*)
- Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

eccetera, e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.

## Articolo 7. - Norme per la difesa delle piante

Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 del presente Regolamento, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggette ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato. E' fatta salva la possibilità di effettuare tali interventi esclusivamente all'interno di una porzione del cilindro che identifica il volume di pertinenza, individuabile nel settore del cilindro stesso avente ampiezza pari a 90° (unico settore) ed un raggio non inferiore a 3 m (area inviolabile) dalla tangente al colletto. Per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a 5 m (area inviolabile).

I restanti 270° dovranno essere comunque privi della presenza di qualsiasi manufatto, fatte salve le recinzioni già esistenti e le relative fondazioni che, quando non puntiformi, dovranno avere una profondità massima di 50 cm e una distanza minima dal colletto di 3 m.

Qualsiasi intervento che comporti una modifica dell'area o del volume di pertinenza degli esemplari arborei tutelati dovrà comunque essere effettuato nel rispetto di quanto disposto nel vigente strumento urbanistico comunale.

## Articolo 8. - Esecuzione di scavi

Nell'esecuzione di scavi (che non utilizzano sistemi no-dig) necessari alla realizzazione di opere, manufatti ed alla posa in opera di nuove reti tecnologiche interrato (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), nel rispetto delle distanze indicate all'art. 7, si devono comunque osservare le seguenti precauzioni:



- massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici primarie che, se necessario, andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici;
- nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta);
- indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

Gli interventi di esecuzione degli scavi in prossimità di alberature dovranno essere comunque effettuati nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, nel rispetto dei divieti di danneggiamento di cui all'art. 10 e 13 del presente Regolamento;
- in ogni caso, il progetto presentato al competente Settore ai fini dell'ottenimento del relativo titolo abilitativo o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dovrà contenere una planimetria di dettaglio in scala 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e di un rilievo della vegetazione esistente con indicata l'area di pertinenza delle singole alberature;
- nei casi in cui, a fronte di validi e documentati motivi, sia necessario eseguire scavi ad una minor distanza rispetto a quelle indicate nello strumento urbanistico comunale vigente, i committenti dovranno, nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione del relativo titolo abilitativo o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, presentare un progetto corredato da planimetrie di dettaglio in scala 1:100, evidenziando le porzioni di scavo in deroga ricadenti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature. Il progetto dovrà contenere anche una relazione a firma di un tecnico abilitato che ponga in evidenza le interferenze dei lavori con gli apparati radicali e le soluzioni adottate per la tutela delle alberature in funzione della pubblica incolumità. A salvaguardia degli apparati radicali e della staticità delle piante, il Proponente dovrà rigorosamente adottare tutte le prescrizioni eventualmente indicate dal competente Settore;
- al termine dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà presentare una perizia statica a firma di tecnico abilitato attestante che i lavori eseguiti in deroga non abbiano precluso, nel lungo periodo, la stabilità delle singole alberature in essere;
- il Committente e/o la Direzione dei Lavori dovranno, per qualsiasi causa imputabile ad una cantierizzazione interferente con esemplari arborei, prevedere tutte le misure necessarie alla salvaguardia degli esemplari e richiedere preventivamente l'eventuale autorizzazione all'abbattimento qualora necessario. Nei soli casi di accertata e comprovata instabilità delle alberature interessate dai lavori, il Committente e/o la Direzione dei Lavori potranno procedere autonomamente e tempestivamente all'adozione di tutti gli interventi volti alla tutela della pubblica incolumità, incluso l'eventuale abbattimento nel caso di alberature pubbliche, dandone tempestiva comunicazione al competente Settore. Successivamente il soggetto autorizzato dovrà ottemperare ai ripristini e ai reimpianti comprensivi degli oneri di



atteccimento (con possibilità di monetizzare gli interventi necessari nel caso di abbattimento di alberature comunali) richiesti dal competente Settore.

## Articolo 9. - Minori distanze

Distanze inferiori rispetto a quelle prescritte nei precedenti articoli, sono ammesse, nei seguenti casi:

- ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente sia soggetta ad interventi di manutenzione straordinaria è necessario procedere alla demolizione della porzione di pavimentazione circostante il colletto della pianta, utile per il mantenimento di un'area permeabile del raggio di 1 m (misurato dal colletto della pianta esistente); per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a 2 m;
- demolizione e ricostruzione, senza eccedere le dimensioni esistenti sia entro che fuori terra (planimetriche o altimetriche), di edifici o manufatti esistenti e/o porzioni di essi; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi;
- nuove sopraelevazioni agli edifici, ai manufatti ricadenti all'interno dei volumi di pertinenza (parte aerea) esclusivamente nei casi in cui gli interventi da realizzare non arrechino danno agli esemplari arborei, né pregiudichino il loro sviluppo futuro. Tali condizioni dovranno essere asseverate da una perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza e contenuta nella stessa documentazione presentata o depositata per ottenere il necessario titolo abilitativo;
- quando i manufatti da realizzare all'interno delle aree/volumi di pertinenza delle piante rivestono carattere di pubblica utilità o rientrano tra gli interventi urbanistici. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata da un tecnico abilitato, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo gli interventi che compromettono la tenuta statica delle piante) o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

Nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza, purché nell'atto sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente Regolamento.

Negli interventi assoggettati dalla normativa specifica a comunicazione inizio lavori (CILA) e a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il professionista abilitato dovrà autocertificare che gli interventi che si intendono realizzare all'interno delle aree di pertinenza siano conformi a quanto disposto dal presente Regolamento.

## Articolo 10. - Prescrizioni in presenza di cantieri pubblici e privati e norme per gli interventi edilizi

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.





In caso di cantierizzazione, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano l'area di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle piante, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo o altro titolo autorizzativo e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerare singolarmente come abbattimenti non autorizzati e conseguentemente sanzionabili come violazioni allo stesso.

Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati, così come definite all'art. 2 del presente Regolamento, sono da considerarsi non edificabili.

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità di una alberatura tutelata, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, dovrà essere eseguito un reimpianto di un altro esemplare in sostituzione, alle condizioni definite nel successivo art. 21. Sarà inoltre addebitato un indennizzo pari al valore ornamentale della pianta eliminata calcolato sulla base delle modalità previste nell'Allegato 4 del presente Regolamento.

Nelle aree di cantiere realizzate in prossimità di alberature tutelate si dovrà comunque rispettare quanto stabilito nel vigente strumento urbanistico comunale.

In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, edilizia ricostruttiva e comunque in tutti gli interventi edilizi che prevedano una riduzione delle aree destinate a verde dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dallo strumento urbanistico vigente e dal presente Regolamento. Per quanto riguarda gli interventi sull'esistente, laddove si evidenzino reali problemi di effettiva fattibilità o di opportunità, potranno essere avanzate proposte motivate di sistemazione che, pur tendendo comunque a conformarsi agli standard del presente regolamento, non ne assumano rigidamente i disposti; tali proposte, che dovranno essere redatte da tecnici qualificati del settore, potranno essere accolte o respinte previo parere del Servizio Sostenibilità Ambientale. Per gli interventi di cui sopra il tecnico progettista dovrà, per la sistemazione dell'area verde, garantire scelte progettuali appropriate avvalendosi eventualmente di un professionista del settore.

Parte integrante di ogni progetto dovrà essere l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino, e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc..

La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini della conformità edilizia e dell'agibilità delle opere realizzate. Non costituirà difformità la messa a dimora di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto di quelle contenute nel presente Regolamento.





Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al precedente comma 9, oltre agli impianti tecnologici.

In tutti i lotti liberi e nei lotti già edificati, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie verde. In zona agricola dovranno essere messe a dimora una pianta ogni 150 mq di superficie verde. Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 m quadrati di superficie verde.

Le aree verdi progettate in zona artigianale-produttiva dovranno avere forme accorpate per usufruirne come zone di svago.

Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a m 2,00 ed avere, ad un metro dal colletto, un diametro non inferiore a cm 4.

I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

### **Articolo 11. - Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate**

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che, comunque, non potranno prevedere modifiche di quota superiori a 15 cm, in più o in meno, rispetto al piano originario. La posa di nuove pavimentazioni o il rifacimento delle stesse all'interno dell'area di pertinenza di alberature tutelate dovrà comunque avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- quando le pavimentazioni da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, rientrano in interventi urbanistici che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale, possono essere concesse deroghe, debitamente motivate, a quanto disposto dal suddetto articolo. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo comunque gli interventi che compromettono la tenuta statica della pianta) o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.
- nel caso di interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire che prevedono la realizzazione di pavimentazioni, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza delle alberature purché nell'atto sia formalmente asseverata la conformità del progetto alle prescrizioni del presente Regolamento.
- nel caso di interventi edilizi assoggettati dalla normativa specifica a CILA e a SCIA, il professionista abilitato dovrà autocertificare che gli interventi che si intendono realizzare all'interno delle aree di pertinenza sono conformi a quanto disposto dal presente Regolamento.

Sono consentite:



- a) pavimentazioni superficiali permeabili (100% se ghiaietto o altro materiale inerte;  $\geq 95\%$  se prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali analoghi con percentuale di foratura certificata), prevedendo comunque una permeabilità profonda attraverso un cercine minimo di 50 cm dal colletto.
- b) pavimentazioni superficiali semipermeabili (percentuale di foratura minima  $\geq$  al 40%, inerbite (da preferire in quanto consente una maggiore depurazione delle acque meteoriche) o con i vuoti riempiti da materiale sciolto), prevedendo comunque una permeabilità profonda attraverso un cercine di terreno nudo avente raggio, misurato a partire dalla tangente al colletto, delle dimensioni di seguito riportate. Sono ammessi grigliati sopraelevati che non comportino modifiche di quota superiori a 15 cm.

Tipologia di esemplare arboreo	Raggio del cercine di terreno nudo (m)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	1,00
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	2,00
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2)	3,00

## Articolo 12. - Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza

Gli alberi di grande rilevanza, così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, sono soggetti a particolari tutele. Qualsiasi intervento su questi alberi riveste carattere di assoluta eccezionalità. Gli abbattimenti e la modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale ai sensi del successivo Titolo III. Alle autorizzazioni relative all'abbattimento di alberature di grande rilevanza non si applicano i 30 giorni del principio di silenzio-assenso di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Le motivazioni ammesse per l'istanza di abbattimento sono quelle indicate dal successivo art. 17 comma 1, ad esclusione delle lettera h (per motivi edilizi); l'istanza e l'istruttoria devono valutare con criterio di proporzionalità le motivazioni dell'abbattimento rispetto alla particolare tutela delle alberature di grande rilevanza. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni stesse. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde pubblico comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), qualora intervenga sul patrimonio pubblico, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.

Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o ente pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco (in funzione anche della salvaguardia della pubblica incolumità) e a conservare la forma della chioma negli esemplari, allevati per anni secondo una forma obbligatoria,



per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o mantenere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta, l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni da parte del Servizio Fitosanitario stesso.

Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della LR 2/77 e della Legge 10/2013, qualsiasi intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale previo parere del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio Fitosanitario Regionale. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.

Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati e violazioni al presente Regolamento.

### **Articolo 13. - Danneggiamenti**

Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
- b) parcheggiare le automobili ed altri veicoli a motore privati, ad eccezione di quelli di cui all'art. 27, all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti quali asfalto o pavimentazione drenante;
- c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 del presente Regolamento;
- d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
- f) affiggere direttamente sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm;



- h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm;
- i) prevedere il deposito di materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in genere, cantieri ecc) all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma delle alberature;
- k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente art. 8.

I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento.

Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

#### **Articolo 14. - Particolari disposizioni per le zone agricole e sfalcio dei fossi**

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della natura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.

Il materiale di risulta dall'espletamento delle operazioni di sfalcio delle aree di cui sopra, e più in generale tutto il materiale di risulta proveniente da operazioni di sfalcio e/o similari e/o dalla conduzione dei fondi agricoli e delle zone a destinazione agricola in genere, salvo diverse disposizioni da parte del Comune, e fatti salvi eventuali altri dettati regolamentari e legislativi d'interesse, potrà essere raccolto in cumuli la cui destinazione preferenziale sarà il compostaggio. Tali cumuli potranno in via eccezionale anche essere eventualmente bruciati ma solo in conformità alle leggi vigenti emanate dalla Regione Emilia Romagna ed in conformità alle limitazioni PAIR, sotto stretta sorveglianza e fino al loro totale spegnimento.

I maceri, gli specchi d'acqua e la relativa vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombamento ad esclusione di particolari situazioni di rischio igienico-sanitario certificate dagli organi competenti. Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati. Ogni intervento di tombamento non autorizzato, anche se parziale, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa nonché l'esecuzione delle opere tutte di ripristino dei luoghi, sia relativamente allo stato di fatto del terreno, che all'eventuale presenza di manufatti, che alla vegetazione ripariale.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio del Comune, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico - sanitari o interessati



da eventuali nuovi attraversamenti. Sono esclusi gli interventi da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, ed e' vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dal Titolo III. In tal caso e' obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacita' rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli previa comunicazione al Servizio Sostenibilità Ambientale.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, con particolare riferimento alle quote dei fondi dei fossi.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte Comunale.

Detti frontisti dovranno eseguire la raccolta delle erbe sfalciate che, in caso contrario, ostruirebbero il corretto deflusso idrico.

Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i frontisti devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei canali di scolo il materiale depositato nel tempo.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 31.

### **Articolo 15. - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi**

Le superfici a verde per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che siano state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

La consegna al Comune potrà avvenire soltanto in subordine all'esecuzione della prima manutenzione a carico del soggetto attuatore/proprietario delle aree.



## TITOLO III

### ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI DI ALBERATURE

#### Articolo 16. - Regole generali per l'abbattimento

L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 3, esclusi gli alberi definiti di "grande rilevanza" (per i quali si rimanda alle prescrizioni del precedente art. 12), è consentito previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione da parte del legittimo proprietario o da soggetto da esso formalmente delegato e a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale. La modulistica per la presentazione della domanda è reperibile nella sezione dedicata del sito web comunale.

La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel modulo stesso, come di seguito specificato:

1. Documentazione fotografica dettagliata
2. Estratto di planimetria con ubicazione dell'albero per il quale si richiede l'abbattimento
3. Altra documentazione

Se l'abbattimento viene richiesto per motivi legati al cattivo stato di salute delle piante, dovrà quindi essere allegata alla voce "Altra documentazione" anche la relazione redatta dall'Agronomo o dal Professionista del settore, che dovrà attestare lo stato di salute degli alberi.

Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili generino un livello di rischio ritenuto inaccettabile e/o non mitigabile pur non evidenziando visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza, comprensiva dell'analisi del rischio arboreo. La perizia dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.

È possibile presentare una domanda unica anche per più alberi, purché siano ben specificati l'ubicazione, la specie, lo stato di salute o il problema che interessa ciascun esemplare.

Tale autorizzazione è concessa di norma solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone, documentati e rilevanti danneggiamenti alle cose che consigliano, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la soppressione e/o sostituzione della pianta, ecc.).

Ad esclusione delle domande di autorizzazione all'abbattimento di alberature di grande rilevanza di cui all'art. 12 del presente Regolamento e degli alberi Monumentali di cui alla Legge n. 10/2013 e al Decreto Ministeriale 23/10/2014, la mancata risposta dell'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di abbattimento costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base alla ricorrenza del principio del silenzio-assenso. Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse opportuno, potrà richiedere ai fini del rilascio





dell'autorizzazione, tutta la documentazione che dovesse ritenere necessaria alla corretta definizione dell'istruttoria ed alla chiusura del procedimento.

I tempi di cui al comma precedente sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Amministrazione e riprendono a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

Per ogni albero abbattuto dovrà essere previsto il reimpianto di un ulteriore essenza ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Nei casi in cui sia evidente lo stato non vegetativo dell'albero ovvero che l'esemplare sia inequivocabilmente morto (albero secco), è prevista una procedura semplificata per procedere al suo abbattimento. A tal fine è utilizzabile un apposito modulo di comunicazione di abbattimento di "albero secco", reperibile nella sezione dedicata del sito web comunale, che va presentata, corredata da opportuna documentazione attestante lo stato non vegetativo dell'albero, con un anticipo di 15 giorni rispetto alle operazioni di abbattimento. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, qualora non sia inequivocabilmente dimostrata la morte dell'esemplare arboreo, può richiedere al proponente la documentazione integrativa al fine di effettuare le opportune verifiche. In tal caso la tempistica di 15 giorni è sospesa fino alla presentazione della documentazione integrativa.

## **Articolo 17. - Abbattimenti ammessi**

L'istanza di abbattimento può essere presentata nei seguenti casi:

- a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti (art. 16 c 11 – albero secco);
- b) in presenza di uno o più esemplari arborei che, per documentate ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero generare un elevato livello di rischio (valutato attraverso procedure validate e condivise al livello nazionale e/o internazionale) e costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose in funzione dello specifico contesto;
- c) quando l'abbattimento è in funzione del riassetto di giardini storico-testimoniali tutelati dalla disciplina urbanistica in vigore e dal Codice dei Beni Culturali, ed è reso necessario per la corretta ricostruzione filologica degli assetti; l'istanza di abbattimento, in tal caso, dovrà essere corredata dal nulla-osta rilasciato dalla locale Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e, ove prevista, dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo Decreto;
- d) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione dell'eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare; l'istanza di abbattimento dovrà essere corredata da perizia di settore;
- e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, quando questi ultimi impediscono in maniera cogente lo sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della





chioma, rappresenterebbero una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica; l'istanza di abbattimento dovrà essere corredata da perizia di settore;

- f) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti; l'istanza di abbattimento dovrà essere corredata da perizia di settore;
- g) quando l'alberatura impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative; l'istanza di abbattimento dovrà essere corredata da perizia di settore;
- h) per la realizzazione di opere edili, nel rispetto a quanto disposto dal vigente strumento urbanistico comunale. Anche in questo caso l'istanza di abbattimento dovrà essere corredata da perizia di settore.

Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere **Platanus**, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario stesso.

Le Ditte esecutrici dei lavori, specializzate nel settore e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli abbattimenti abusivi, le motivazioni addotte per ottenere il rilascio dell'autorizzazione verificatesi - in fase istruttoria o ispettiva - non veritiere o frutto di errate valutazioni tecniche e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati e singole violazioni al presente Regolamento.

### **Articolo 18. - Abbattimenti urgenti**

Qualora fosse necessario procedere ad un abbattimento urgente, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando contestualmente o non oltre le 24 ore successive, al Servizio Sostenibilità Ambientale una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica (del prima e del dopo), dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.

Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili generino un livello di rischio ritenuto inaccettabile e/o non mitigabile pur non evidenziando visivamente le cause che concorrono alla determinazione



della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza comprensiva dell'analisi del rischio arboreo. La perizia dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.

I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro 15 giorni, successivi alla data di consegna della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere presentata, a sanatoria, l'istanza d'abbattimento di cui all'art. 17 comma 1 lett. b).

Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall'abbattimento. Entro 7 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso a spese e cura del proprietario che ha effettuato l'abbattimento.

Qualora l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato e saranno applicate le relative sanzioni.

### **Articolo 19. - Abbattimenti per motivi edilizi**

I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali e mettendo in atto tutte le misure possibili volte ad evitare l'abbattimento di alberi esistenti.

L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 3), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza (così come definiti all'art. 2), potrà essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione di cui agli art. 16 e 17 del presente Regolamento.

### **Articolo 20. - Abbattimenti abusivi**

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui agli art. 16 e 17 del presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.

Le alberature abbattute abusivamente, in assenza di autorizzazione o per le quali è stata compromessa la vitalità, devono essere comunque sostituite con le modalità previste dal successivo art. 21, con idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo ovvero, qualora il ceppo restasse per scopo ornamentale, in adiacenza allo stesso o nelle immediate vicinanze, purché nel rispetto delle distanze minime del presente Regolamento.



Oltre alle disposizioni previste dai precedenti commi, l'area di pertinenza sulla quale insistevano le alberature abbattute abusivamente rimane inedificabile a tutti gli effetti.

## **Articolo 21. - Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti**

Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dall'art. 17 comma 2 lett. a), b), e), f) e g), qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 7, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno delle aree di pertinenza delle piante eliminate, o, solo se queste si dimostrano insufficienti a causa di distanze da mantenere (da edifici, reti, confini ecc), in aree diverse comunque all'interno del lotto d'intervento.

I nuovi impianti devono essere proposti ed indicati (posizione e specie) nella stessa documentazione allegata all'istanza di abbattimento e devono comunque essere eseguiti secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione, entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

La scelta dell'essenza deve essere fatta tenendo conto anche delle informazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dall'art. 17 comma 2 lett. h) devono essere sostituiti nel rapporto 1:2 nel lotto sul quale si realizza l'intervento con alberature della stessa classe di grandezza per almeno uno dei due esemplari sostitutivi e la possibilità di utilizzare specie delle classi di grandezza inferiori per la seconda sostituzione.

Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute, pur non raggiungendo i diametri di tutela indicati all'art. 3, sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

Dovrà essere garantito, per le nuove alberature di sostituzione messe a dimora, l'attecchimento per un periodo minimo di due anni, entro i quali, in caso di morte della pianta, la stessa dovrà essere sostituita a spese e cura del richiedente l'abbattimento.

La messa a dimora di nuovi alberi, anche in sostituzione di piante abbattute di cui ai precedenti commi 1 e 2, è consentita purché nel lotto d'intervento siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

- a) distanze dai confini: secondo quanto indicato dal Codice Civile, dal Codice della Strada e Relativo Regolamento di Attuazione, dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, da dimostrare mediante scrittura privata registrata, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri, eccetto per le piante da frutto a sviluppo contenuto per le quali la distanza è ridotta a 1,5 m (altezza a maturità < 6 m)
- b) distanza da edifici e manufatti: minimo 3 m
- c) distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente
- d) distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m
- e) distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m



- f) superficie permeabile profonda: oltre al rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e), ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco; tale superficie è individuata da un raggio di 3 m dal colletto, eccetto per gli esemplari a portamento piramidale o da frutto per i quali tale misura si riduce a 1,5 m
- g) distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni:
- 8 m dal colletto tra alberi appartenenti a specie di prima grandezza
  - 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri casi.

Sono ammesse a deroghe queste distanze in tutti quei casi in cui la messa a dimora di alberature è finalizzata alla realizzazione di filari e/o fasce verdi polifunzionali di mitigazione.

Le superfici permeabili non sono sovrapponibili tra loro, e neppure alle aree di pertinenza di alberature tutelate eventualmente presenti all'interno del lotto d'intervento.

Sono ammesse eventuali deroghe alle distanze previste ai punti a), b), e) ed f) nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la presenza degli esemplari arborei costituenti l'impianto del singolo filare superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B, C e D come da Allegato 1, devono avere, a 1,30 m dal colletto, una circonferenza del tronco possibilmente non inferiore a 19 cm (diametro minimo cm 6) o comunque non meno di 4 cm di diametro, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica. Eventuali deroghe a tali disposizioni potranno essere rilasciate in fase di autorizzativa.

Nel caso di dimostrata impossibilità di reimpianto di specie arborea all'interno del lotto, a seguito del rispetto delle distanze prescritte al comma 7 del presente articolo, l'area permeabile resasi disponibile a seguito dell'abbattimento dovrà essere occupata da esemplari di forma arbustiva della dimensione minima di cm 100 di altezza per ogni esemplare, considerando una pianta per ogni metro quadrato della stessa superficie; tali arbusti sono in ogni caso da ritenersi salvaguardati alla stregua di alberature di nuovo impianto in sostituzione di alberature tutelate; la possibilità di ricorrere a specie arbustiva è da escludersi per i reimpianti prescritti a seguito di abbattimenti per motivi edilizi (art. 17 comma 2 lett. h), che dovranno ottemperare a quanto disposto al precedente comma 3.

Qualora il Tecnico Comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà o in area di proprietà comunale, come indicato nell'ambito del provvedimento/comunicazione di prescrizione, eccezion fatta per i casi in cui il tecnico comunale riterrà di prescrivere la deroga.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Sostenibilità Ambientale.

Nella messa a dimora delle alberature sostitutive, deve essere considerata, a spese e cura del richiedente l'abbattimento, anche la realizzazione del relativo impianto di irrigazione, comprensiva degli allacci alla rete idrica esistente e della relativa centralina di controllo, ove questa sia necessaria. In alternativa il proponente può farsi carico di effettuare l'irrigazione manualmente per almeno i due anni successivi all'impianto, garantendo la sopravvivenza della pianta. In tal caso dovrà essere



dichiarata la frequenza e la modalità di irrigazione manuale in fase di domanda di autorizzazione all'abbattimento.

In alternativa, in casi del tutto eccezionali e ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere eventualmente ammesso, il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna, di una somma commisurativa al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica e di quelle necessarie alla realizzazione del relativo impianto di irrigazione.

Nel caso di mancato reimpianto, l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.

## TITOLO IV

### POTATURE

#### Articolo 22. - Potature e rimonde ordinarie

I proprietari di alberi possono eseguire potature ordinarie che dovranno essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree.

Per potature ordinarie a regola d'arte si intendono:

- a) su **latifoglie decidue** quelle invernali effettuate nel periodo **1° novembre - 21 marzo**, che interessano branche di diametro non superiore a 10 cm. A garanzia della "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, dovrà essere adottata la tipologia definita "potatura a tutta cima" da eseguire esclusivamente attraverso la tecnica del taglio di ritorno: accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino all'inserzione di un ramo secondario inferiore con un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale.
- b) su **sempreverdi** per **tutto il periodo dell'anno** con tagli su branche non superiori a 10 cm di diametro con la stessa metodologia di cui alla lettera a).

Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature definita: rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi.



Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere **Platanus**, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario stesso.

Sono vietati i seguenti interventi:

- a) gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto;
- b) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
- c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali.

La potatura è assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento).

I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica.

### **Articolo 23. - Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento**

Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:

- a) potatura di riduzione e contenimento della chioma. È ammessa unicamente nel periodo 1° novembre - 21 marzo, consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
- b) potatura di risanamento e ricostruzione. Consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di risanamento e di contenimento della chioma il proprietario o soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare specifica istanza autorizzativa al Settore comunale competente utilizzando la modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito web comunale. La mancata risposta dell'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di potatura, costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base alla ricorrenza del principio del silenzio-assenso. Alle autorizzazioni relative alla potatura straordinaria di alberature di grande rilevanza non si applicano i 30 giorni del principio di silenzio-assenso.

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere **Platanus**, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente richiedere autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario stesso.





Nei casi in cui le potature, eseguite in modo difforme dall'autorizzazione o in assenza della medesima, compromettano lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento. L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato a seguito di una verifica eseguita dall'Amministrazione comunale:

- contestualmente alla notifica della sanzione nei casi più gravi, quelli in cui lo sviluppo della chioma risulti irrimediabile;
- entro tre anni dalla data di notifica della sanzione pecuniaria nei casi meno gravi, al fine di verificare il portamento assunto dalla chioma successivamente agli interventi cesori subiti.

## TITOLO V

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

#### **Articolo 24 - Scelta delle specie vegetali per i reimpianti, progetti edilizi, parcheggi e alberature stradali**

Nei nuovi interventi edilizi la scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:

- a) almeno il 60% deve essere costituito da specie vegetali arboree di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nei gruppi A, B, C e D tenendo presente che le specie appartenenti al gruppo D non dovranno superare il 30% del totale;
- b) almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue;
- c) in contesti tipicamente urbani si consiglia di prevedere specie con buone capacità di assorbimento di inquinanti gassosi e di trattenimento delle polveri sottili; è opportuno inoltre considerare, in base al contesto, la capacità di resistere allo stress idrico e la allergenicità. Per alcune specie tali caratteristiche sono riportate in Allegato 3.

In ogni caso, gli alberi messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm, salvo eventuali deroghe e comunque non meno di 4 cm di diametro.

Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra", non risultare quindi estirpate a radice nuda (esclusi i generi *Populus* e *Salix*), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica e disporre di garanzia all'attecchimento.

Possono essere ammesse deroghe ai parametri dimensionali sopra richiamati solo nei casi in cui la messa a dimora di alberature sia finalizzata alla realizzazione di fasce verdi polifunzionali di mitigazione o di inserimento ambientale previste al fine di contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale anche attraverso interventi di rimboschimento con





impianto fitto di alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, scelti tra quelli che presentano migliori performance di fitorimedio della qualità dell'aria, al fine di realizzare schermature o "aree cuscinetto" di ambientazione dell'infrastruttura o delle attività produttive e di mitigazione o compensazione degli impatti generati dalle stesse.

## TITOLO VI

### NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

#### **Articolo 25. - Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi e giardini comunali, alberate stradali, aiuole, verde di arredo stradale, in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione comunale, al fine di assicurarne la conservazione, il decoro e le caratteristiche di fruibilità previste per tutti i cittadini.

#### **Articolo 26. - Cura e manutenzione del verde pubblico**

Gli interventi manutentivi e colturali sul verde pubblico, effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o tramite terzi devono rispettare i principi del presente Regolamento.

Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente Regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità, oppure per contenere eventuali disagi alla cittadinanza. Tali deroghe devono comunque essere adeguatamente descritte e motivate all'Amministrazione Comunale.

Relativamente alle alberate stradali, l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali impianti, può programmarne il rinnovo nei casi di irreversibile degrado o invecchiamento, modificandone, qualora necessario, anche le specie e i sestri di impianto.

L'Amministrazione comunale per la cura e la manutenzione di parchi e giardini o altro verde pubblico, può attivare specifiche convenzioni e patti di collaborazione con cittadini attivi, ai sensi del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni. A tal fine con Delibera n. 63 del 01/06/2023 l'Amministrazione ha approvato lo schema di Patto di Collaborazione "Verde-rara, adotta un'area verde a Calderara" con il fine di incentivare la collaborazione dei cittadini attivi, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione si riserva la discrezionalità di procedere alla richiesta di attivazione di relativa copertura assicurativa commisurata all'entità dei beni.

#### **Articolo 27. - Accesso e mobilità nel verde pubblico**

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini nelle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse limitazioni derivanti da esigenze manutentive o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Per le sole aree



verdi recintate possono essere previste limitazioni orarie alla fruizione, esposte in cartelli localizzati agli accessi di singoli parchi e giardini. Le aree verdi di pertinenza a servizi pubblici (giardini scolastici, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato. Ulteriori limitazioni alla fruizione delle aree verdi pubbliche possono essere disposte al fine di tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico, storico e paesaggistico.

L'accesso e la mobilità all'interno delle aree verdi pubbliche sono sempre consentite a piedi.

Con mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli ecc) è consentito procedere a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni, lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo e ciclo-pedonali, a velocità moderata lungo le piste ciclabili.

L'accesso e la sosta con veicoli a motore all'interno delle aree verdi a fruizione pubblica è consentito unicamente a:

- motocarrozette per disabili (solo sui percorsi pavimentati e procedendo a passo d'uomo);
- mezzi di soccorso;
- mezzi delle forze dell'ordine;
- mezzi destinati alla manutenzione delle aree verdi;
- mezzi dell'Amministrazione comunale;
- mezzi privati preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale per specifiche e/o temporanee esigenze. Il transito di questi ultimi sarà consentito unicamente a passo d'uomo e dovrà essere autorizzato, sentita la Polizia Locale, nell'ambito dell'attività per la quale si rende necessario l'accesso con mezzo motorizzato (installazione strutture temporanee, attività di ricerca, ecc.) ed evitando ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle superfici prative, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente presenti.

Ogni eventuale danno dovrà essere ripristinato dal soggetto responsabile, anche qualora autorizzato, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi a proprio esclusivo carico di Ditte specializzate. A proprio insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale potrà procedere direttamente al ripristino dei danni, informando e successivamente rivalendosi sul soggetto responsabile.

L'ingresso e la sosta di mezzi motorizzati non autorizzati costituiscono violazione al presente regolamento, ed in proposito è prevista specifica sanzione nonché la rimozione forzata dei mezzi stessi.

### **Articolo 28. - Attività consentite**

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Sono pertanto consentite:

- la sosta e riposo;



- le attività ginniche, sportive (amatoriali) e ludiche senza provocare danneggiamenti agli arredi e agli elementi vegetali (prati, arbusti, siepi ed alberature) o arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e giardini pubblici. Tale utilizzo dovrà avvenire in modo appropriato, i fruitori dovranno rientrare nelle fasce di età indicate sulle attrezzature, per i minori l'utilizzo delle attrezzature ludiche deve avvenire sotto la responsabilità e sorveglianza dell'accompagnatore o dell'esercente potestà.

### Articolo 29. - Limitazioni d'uso

A titolo non esaustivo si richiamano i seguenti divieti:

- a) è vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente (soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; immergersi o bagnarsi nelle fontane, nei laghetti e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio; esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; ecc);
- b) sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri;
- c) fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga;
- d) è vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- e) negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- f) è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari;
- g) è vietato ostacolare la circolazione pedonale;
- h) fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito unicamente su aree pubbliche appositamente attrezzate ed esclusivamente nei periodi in cui non vi siano le limitazioni relative alle misure emergenziali associate alla qualità dell'aria (ordinanza PAIR, bollettini ARPAE).

Nelle aree verdi pubbliche valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la Tutela, la salvaguardia e protezione degli animali. A titolo non esaustivo si richiamano i seguenti divieti:

- a) è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e



metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce;

- b) i cani circolanti in luoghi aperti al pubblico devono essere condotti al guinzaglio a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo. Solo nelle apposite aree di sgambatura i cani possono essere lasciati liberi, sotto la responsabilità del proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola;
- c) in tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici;
- d) i proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici, zone verdi ecc., devono provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni dei loro animali, alla pulizia dei luoghi imbrattati ed al corretto smaltimento delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, le cui deiezioni saranno eliminate dal servizio di pulizia del suolo pubblico;
- e) è vietato toccare, infastidire o prelevare dagli specchi d'acqua pubblici, dai laghetti e/o dalle fontane, animali di qualsiasi specie (pesci, girini, tartarughe, insetti, etc);
- f) è vietato introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli specchi d'acqua pubblici, dei laghetti e/o delle fontane;
- g) è vietato alimentare piccioni nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato.

Nelle aree verdi pubbliche valgono inoltre le seguenti limitazioni:

- a) è vietato accedere e sostare con mezzi motorizzati diversi da quelli elencati all'art. 27 comma 4 del presente Regolamento;
- b) è vietato provocare danni alle alberature, arbusti, siepi e tappeti erbosi;
- c) è vietato danneggiare ogni tipologia di arredo, attrezzatura ginnica, sportiva o ludica;
- d) è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura;
- e) per particolari esigenze estetiche, paesaggistiche o di cantiere, l'Amministrazione comunale può disporre il divieto di calpestio dei prati;
- f) è facoltà dell'Amministrazione comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico - ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico, contigue a edifici o monumenti di particolare valore storico artistico e architettonico o di dimensioni non adeguate, in rapporto ad altre esigenze fruibili, in particolare quelle dell'infanzia;
- g) è vietato accendere fuochi;
- h) è vietata la balneazione negli specchi e corsi d'acqua naturali e artificiali;
- i) è vietato modificare, senza preventiva ed espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'assetto vegetazionale delle aree verdi.



### **Articolo 30. - Prescrizioni generali per occupazioni di suolo pubblico nelle aree verdi comunali**

In caso di occupazioni di suolo pubblico in aree verdi comunali, fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nell'eventuale atto autorizzativo, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- salvaguardare gli arredi, le recinzioni, le attrezzature ludiche e ginniche, la vegetazione e le aree e i volumi di pertinenza della alberature tutelate, nel rispetto di quanto previsto al Titolo I del presente Regolamento;
- ripristinare alle esatte condizioni precedenti all'occupazione, ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente interessati, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi, a proprio esclusivo carico, di Ditte specializzate;
- qualora, nell'ambito dell'occupazione, si fossero provocati o realizzati avvallamenti, compattamenti, scavi o scotichi, si dovrà provvedere al totale ripristino, riempimento e livellamento dell'area e alla formazione della superficie, ricorrendo, in caso di superfici a prato, a terreno vegetale per i 50 cm più superficiali, opportunamente lavorato, erpicato e riseminato con miscuglio di specie erbacee (in ragione di 40 g/mq) idoneo alle condizioni ambientali e di utilizzo dell'area interessata e successivamente rullato al fine di favorire l'adesione del seme al terreno stesso;
- provvedere alla totale pulizia dell'area al termine delle attività;
- restituire le aree alla fruizione in piena sicurezza, prive di avvallamenti del terreno, di resti di materiali antropici, rifiuti, sassi e pietrisco nel soprassuolo.

## **TITOLO VII**

### **SANZIONI**

#### **Articolo 31. - Sanzioni**

Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento o da quelli richiamati nell'articolato, da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

In Allegato 5 si riporta la tabella contenente l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento, elaborata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta si riserva la facoltà di aggiornare gli importi di cui al precedente comma.

La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.



Qualora le violazioni siano a carico di alberature di grande rilevanza di cui all'art. 12 del presente Regolamento, alla sanzione relativa alla violazione stessa, si applica in aggiunta quella relativa all'alberatura di grande rilevanza.

La reiterazione della violazione ai sensi art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 comporta una aggravio della relativa sanzione con maggiorazione pari al 50% dell'importo della sanzione stessa.

### **Articolo 32. - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, arredi e attrezzature pubbliche nelle aree verdi**

In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi pubblici o privati e/o ad arredi, attrezzature, pavimentazioni o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi dell'articolo precedente, sono tenuti alla rimessione in pristino a proprie spese.

In caso di mancata rimessione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 4.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 33. - Abrogazioni**

E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il "Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 26/09/2001 ed in vigore dal 10 ottobre 2021 .

#### **Articolo 34. - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

L'attuazione di alcune disposizioni regolamentari può essere demandata a successivi atti dirigenziali.



## **ALLEGATI**

**Allegato 1: Specie vegetali**

**Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità**

**Allegato 3: Specie vegetali con elevata efficacia ambientale**

**Allegato 4: Determinazione degli indennizzi e delle sanzioni dovute per danni o reintegri del patrimonio pubblico e privato**

**Allegato 5: Tabella delle sanzioni amministrative in misura ridotta con pagamento entro 60 giorni**

**Allegato 6: Infografiche**





## ALLEGATO 1. - Specie vegetali

Classificazione delle specie vegetali in relazione sia alle caratteristiche della specie botanica sia in relazione al contesto territoriale bolognese.

### CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE BOTANICHE

#### GRUPPO A – Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale.

##### 1. Specie arboree e arbustive

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Taxus baccata</i>	Tasso

#### GRUPPO B – Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale.

##### 1. Specie arboree

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer opalus</i>	Acero opalo
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Juglans regia</i>	Noce



<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre

## 2. Specie arbustive

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola



<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Staphylea pinnata</i>	Borsolo
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve

GRUPPO C – Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale.

1. Specie arboree

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Pyrus calleryana</i>	Pero da fiore
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)

2. Specie arbustive

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Punica granatum</i>	Melograno



*Syringa vulgaris*

Lillà

*Viburnum tinus*

Laurotino

GRUPPO D – Specie vegetali non comprese negli elenchi A-B-C-E

GRUPPO E – Specie vegetali a rapida crescita o infestanti.

1. Specie arboree

**Nome scientifico**

**Nome comune**

*Acer negundum*

Acero americano

*Ailanthus glandulosa*

Ailanto

*Albizia julibrissin*

Albizzia

*Broussonetia papyrifera*

Gelso da carta

*Chamaecyparis spp.*

Falso cipresso

*Cupressocyparis leilandii*

Cipresso di Leyland

*Cupressus arizonica*

Cipresso dell'Arizona

*Ficus carica*

Fico

*Picea abies*

Abete rosso

*Pinus nigra*

Pino nero

*Populus hybrida*

Pioppo ibrido

*Robinia pseudoacacia*

Robinia

*Salix spp.*

Salici specie varie con esclusione del *Salix alba*

*Thuia spp.*

Tuia

CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI IN RELAZIONE AL CONTESTO TERRITORIALE DI CALDERARA DI RENO

1. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto di pianura

**Nome scientifico**

**Nome comune**

*Acer campestre*

Acero campestre

*Alnus cordata*

Ontano napoletano

*Alnus glutinosa*

Ontano nero



<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Ficus carica</i>	Fico



<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Salix spp.</i>	Salici specie varie con esclusione del <i>Salix alba</i>

## 2. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto urbano

Oltre alle specie di seguito elencate, in questo gruppo sono da considerare comprese anche tutte le specie e le cultivar botaniche facenti parte del gruppo D.

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo



<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pyrus calleryana</i>	Pero da fiore
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà





<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Thuia spp.</i>	Tuia
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

**ALLEGATO 2. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità**

<b>I grandezza Raggio &gt; 6 m</b>	<b>II grandezza Raggio da 3 a 6 m</b>	<b>III grandezza Raggio &lt; 3 m</b>
<i>Abies spp.</i> Abete	<i>Acer campestre</i> Acero campestre	<i>Acer monspessulanum</i> Acero minore
<i>Acer negundo</i> Acero americano	<i>Acer platanoides</i> Acero riccio	<i>Acer opalus</i> Acero opalo
<i>Aesculus hippocastanum</i> Ippocastano	<i>Acer pseudoplatanus</i> Acero di monte	<i>Albizia julibrissin</i> Albizzia
<i>Ailanthus altissima</i> Ailanto	<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii" Ippocastano rosso	<i>Alnus glutinosa</i> Ontano nero
<i>Castanea sativa</i> Castagno	<i>Fraxinus ornus</i> Orniello	<i>Betula alba</i> Betulla
<i>Catalpa bignonioides</i> Catalpa	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Frassino ossifillo	<i>Broussonetia papyrifera</i> Gelso da carta
<i>Cedrus spp</i> Cedri	<i>Ginkgo biloba</i> Ginkgo	<i>Cercis siliquastrum</i> Albero di Giuda
<i>Celtis australis</i> Bagolaro	<i>Gleditsia triacanthos inermis</i> Spino di Giuda	<i>Chamaecyparis spp.</i> Falso cipresso
<i>Fagus sylvatica</i> Faggio	<i>Carpinus betulus</i> Carpino bianco	<i>Cornus mas</i> Corniolo
<i>Fraxinus excelsior</i> Frassino maggiore	<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidambar	<i>Cupressus arizonica</i> Cipresso dell'Arizona
<i>Juglans regia</i> Noce	<i>Magnolia grandiflora</i> Magnolia sempreverde	<i>Cupressus sempervirens</i> Cipresso
<i>Juglans nigra</i> Noce americano	<i>Melia azedarach</i> Albero dei rosari	<i>Diospyros kaki</i> Cachi



<b>I grandezza Raggio &gt; 6 m</b>	<b>II grandezza Raggio da 3 a 6 m</b>	<b>III grandezza Raggio &lt; 3 m</b>
<i>Libocedrus decurrens</i> Libocedro	<i>Morus alba</i> Gelso bianco	<i>Eriobotrya japonica</i> Nespolo del Giappone
<i>Liriodendron tulipifera</i> Liriodendro	<i>Morus nigra</i> Gelso nero	<i>Ficus carica</i> Fico
<i>Paulownia tomentosa</i> Paulonia	<i>Ostrya carpinifolia</i> Carpino nero	<i>Koelreuteria japonica</i> Albero delle lanterne
<i>Pinus pinea</i> Pino domestico	<i>Picea abies</i> Abete rosso	<i>Lagerstroemia indica</i> Lagerstroemia
<i>Pinus sylvestris</i> Pino silvestre	<i>Pinus nigra</i> Pino nero	<i>Liriodendron tulipifera</i> Albero dei tulipani
<i>Pinus wallichiana</i> Pino dell'Himalaya	<i>Prunus avium</i> Ciliegio	<i>Malus floribunda</i> Melo da fiore
<i>Platanus x acerifolia</i> Platano	<i>Populus tremula</i> Pioppo tremulo	<i>Mespilus germanica</i> Nespolo
<i>Populus alba</i> Pioppo bianco	<i>Sophora japonica</i> Sofora	<i>Olea europaea</i> Olivo
<i>Populus nigra</i> Pioppo nero	<i>Sorbus domestica</i> Sorbo domestico	<i>Populus nigra Italica</i> Pioppo cipressino
<i>Populus canescens</i> Pioppo gatterino	<i>Salix babylonica</i> Salice piangente	<i>Prunus amygdalus</i> Mandorlo
<i>Quercus cerris</i> Cerro	<i>Taxodium distichum</i> Cipresso calvo	<i>Prunus armeniaca</i> Albicocco
<i>Quercus ilex</i> Leccio		<i>Prunus cerasifera</i> Mirabolano



<b>I grandezza Raggio &gt; 6 m</b>	<b>II grandezza Raggio da 3 a 6 m</b>	<b>III grandezza Raggio &lt; 3 m</b>
<i>Quercus petraea</i> Rovere		<i>Prunus domestica</i> Susino
<i>Quercus pubescens</i> Roverella		<i>Prunus mahaleb</i> Ciliegio canino
<i>Quercus robur</i> Farnia		<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia
<i>Quercus x turneri</i> Quercia americana		<i>Pyrus calleryana</i> Pero da fiore
<i>Tilia spp</i> Tiglio		<i>Sorbus torminalis</i> Ciavardello
<i>Ulmus campestris</i> Olmo campestre		<i>Tamarix gallica</i> Tamerice
<i>Ulmus pumila</i> Olmo siberiano		<i>Taxus baccata</i> Tasso
		<i>Thuja spp</i> Tuia

### ALLEGATO 3. Specie vegetali con elevata efficacia ambientale

La città di Calderara di Reno sta approvando il suo Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PACC) nell'ambito del PUG con la finalità di inserire anche alcune misure concrete da attuare a livello locale, per rendere la città meno vulnerabile e in grado di agire in caso di alluvioni, siccità e altre conseguenze del mutamento del clima.

Considerati alcuni fattori chiave di vulnerabilità del territorio, quali ad esempio l'emergenza idrica e gli eventi meteorici non convenzionali sono state individuate le specie caratterizzate da una maggiore capacità di adattamento a fattori limitanti quali la riduzione delle risorse idriche ed il loro deterioramento qualitativo, l'impermeabilizzazione, la compattazione e l'impoverimento dei terreni, i problemi di drenaggio, l'inquinamento da polveri, da metalli, ecc.

Questo allegato ha la finalità di indicare rispetto ai diversi fattori limitanti o alle caratteristiche del contesto urbano, le specie più opportune alla luce di questi nuovi aspetti ambientali.

Non tutte le piante indicate sono state analizzate rispetto a tutte le caratteristiche menzionate.

SPECIE	NOME VOLGARE	CLASSE DI GRANDEZZA	CO2 IMMAGAZZINATA (in 30 anni in città)	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRATTENIMENTO POLVERI SOTTILI	ALLERGENICITÀ	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
<i>Acer campestre</i>	ACERO CAMPESTRE	III grandezza crescita rapida	2490 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Acer platanoides</i>	ACERO RICCIO	I grandezza crescita media	4807 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Amelanchier spp.</i> -	PERO CORVINO	arbusto fino a 3 m	580 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Betula spp.</i>	-	-	4048 kg	MEDIA	MEDIA	-	ALTA	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Carpinus betulus</i>	CARPINO BIANCO	III grandezza crescita rapida	3660 kg	BASSA	BASSA	ALTO	BASSA	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Catalpa bungei</i>	CATALPA NANA	IV grandezza crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	MEDIA
<i>Celtis australis</i>	BAGOLARO	II grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	KATSURA O FALSO ALBERO DI GIUDA	I grandezza crescita media	3660 Kg	-	-	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Cercis siliquastrum</i>	ALBERO DI GIUDA	IV grandezza crescita media	580 Kg	BASSA	MEDIA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Citrus sinensis</i>	ARANCIO DOLCE	III grandezza crescita	580 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	MEDIA



SPECIE	NOME VOLGARE	CLASSE DI GRANDEZZA	CO2 IMMAGAZZINATA (in 30 anni in città)	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRATTENIMENTO POLVERI SOTTILI	ALLERGENICITÀ	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
		media/lenta							
<i>Corylus colurna</i>	NOCCIOLO DI COSTANTINO POLI	II grandezza crescita lenta	3660 Kg	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Fraxinus americana</i>	FRASSINO AMERICANO	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Fraxinus angustifolia</i>	FRASSINO OSSIFILLO/MERIDIONALE	I grandezza crescita rapida	2160 kg	BASSA	BASSA	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus excelsior</i>	FRASSINO COMUNE	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus ornus</i>	ORNIELLO	II grandezza crescita media/lenta	2160 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Ginkgo biloba</i>	GINKGO	I grandezza crescita lenta	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Koelreuteria paniculata</i>	KOELREUTERIA	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Juglans regia</i>	NOCE COMUNE	II grandezza crescita rapida	2160 kg	MEDIA	-	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	MEDIA
<i>Laurus nobilis</i>	ALLORO	arbusto sempreverde 12m crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Ligustrum japonicum</i>	LIGUSTRO	Arbusto sempreverde 3m crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Liriodendron tulipifera</i>	TULIPIFERO	I grandezza crescita media	3660 Kg	MEDIA	MEDIA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Liquidambar styraciflua</i>	STORACE AMERICANO	I grandezza crescita media	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	SCARSA



SPECIE	NOME VOLGARE	CLASSE DI GRANDEZZA	CO2 IMMAGAZZINATA (in 30 anni in città)	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRATTENIMENTO POLVERI SOTTILI	ALLERGENICITÀ	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
<i>Malus domestica</i>	MELO DA FIORE	IV grandezza crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Morus alba</i>	GELSO BIANCO	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Ostrya carpinifolia</i>	CARPINO NERO	III grandezza crescita rapida	2490 kg	-	-	ALTO	BASSA	ALLERGENICO	MEDIA
<i>Ostrya spp.</i>	-	-	2160 Kg	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	BUONA
<i>Paulownia tomentosa</i>	PAULOWNIA	II grandezza crescita rapida	2160 kg	-	-	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	MEDIA
<i>Photinia x Fraseri "red robin"</i>	FOTINIA RED ROBIN	Arbusto sempreverde 5m crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus spp.</i>	VARIETA' DA FIORE	II e III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Prunus avium</i>	CILIEGIO	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Prunus cerasifera</i>	MIRABOLANO	III grandezza crescita alta	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus cerris</i>	CERRO	I grandezza crescita rapida	4000 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus robur</i>	FARNIA	I grandezza crescita lenta	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus pubescens</i>	ROVERELLA	I grandezza crescita media	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Sambucus nigra</i>	SAMBUCO	IV grandezza crescita lent	580 Kg	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	SCARSA





SPECIE	NOME VOLGARE	CLASSE DI GRANDEZZA	CO2 IMMAGAZZINATA (in 30 anni in città)	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRATTENIMENTO POLVERI SOTTILI	ALLERGENICITÀ	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
<i>Sophora japonica</i>	SOFORA DEL GIAPPONE	II grandezza crescita lenta	3660 Kg	ALTA	ALTA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia cordata</i>	TIGLIO SELVATICO	II grandezza crescita media	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia platyphyllos</i>	TIGLIO NOSTRANO	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	MEDIA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Ulmus minor</i>	OLMO COMUNE	I grandezza crescita media	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Viburnum tinus</i>	VIBURNO TINO	arbusto sempreverde 4m crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Zelkova serrata</i>	OLMO GIAPPONESE	I grandezza crescita veloce	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-



## ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi e delle sanzioni dovute per danni o reintegri del patrimonio pubblico e privato

### Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti quali biologico, sanitario, estetico e di localizzazione che influenzano il valore dell'albero. Gli alberi ornamentali rientrano tra le piante difficilmente riproducibili ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo ed in ogni caso superiore agli 8 anni.

Il valore ornamentale della pianta **V** è calcolato sulla base di tre variabili, mediante la seguente formula:

$$V = (a \times b \times c)$$

dove:

**a** : Prezzo di vendita al dettaglio

**b** : Indice secondo le dimensioni

**c** : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (**a**) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Bologna, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni (**b**) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice
da 21 a 30	5
da 31 a 40	7
da 41 a 50	9
da 51 a 60	12
da 61 a 70	15
da 71 a 80	20
da 81 a 100	30
> di 100	40



Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

- 10 = pianta isolata, sana e di grande rilievo estetico
- 9 = pianta in filare sana e di grande rilievo estetico
- 8 = pianta in gruppo, sana e di grande rilievo estetico
- 7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
- 6 = pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
- 5 = pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
- 4 = pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
- 3 = pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
- 2 = pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
- 1 = pianta deperiente o ormai priva di valore

### **Valutazione dei danni ad alberi, arbusti, tappeti erbosi, arredi, attrezzature e pavimentazioni**

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

#### **A) Danni irreversibili**

Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

#### **B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti**

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

<b>Lesioni (% circonferenza tronco)</b>	<b>Indennità (% valore della pianta)</b>
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90



Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

### C) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

<b>Distanza dal tronco</b>	<b>Porzione di apparato radicale danneggiato</b>	<b>Indennità (% valore della pianta)</b>
Da 0 a 1 m	da 0° a 90°	50
	da 90° a 180°	75
	Oltre 180	100
Da 1 a 2 m	da 0° a 90°	25
	da 90° a 180°	50
	Oltre 180	75
Da 2 a 3 m	da 0° a 90°	15
	da 90° a 180°	30
	Oltre 180	60
Da 3 a 7 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180°	25
	Oltre 180	50



Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

<b>Distanza dal tronco</b>	<b>Porzione di apparato radicale danneggiato</b>	<b>Indennità (% valore della pianta)</b>
Da 0 a 1 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180°	100
	Oltre 180	100
Da 1 a 2 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180°	100
	Oltre 180	100
Da 2 a 3 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180°	100
	Oltre 180	100
Da 3 a 5 m	da 0° a 90°	20
	da 90° a 180°	45
	Oltre 180	90
Da 5 a 9 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180°	30
	Oltre 180	70

#### **D) Danni alle parti aeree dell'albero**

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale specializzato alle dirette dipendenze del Comune.



### **E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi**

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Bologna, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

### **F) Danni ad arredi attrezzature e pavimentazioni nelle aree verdi pubbliche**

La quantificazione economica dei danni ad arredi, attrezzature e pavimentazioni sarà commisurata al preventivo per i lavori di ripristino alle condizioni dello stato di fatto originario.

**ALLEGATO 5. - Tabella delle sanzioni amministrative in misura ridotta con pagamento entro 60 giorni**

<b>VIOLAZIONI AGLI ARTICOLI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO IN €</b>
ARTICOLO 7	<b>Norme per la difesa delle piante</b>	
ARTICOLO 8	Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 del presente Regolamento, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggetti ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato; fatto salvo per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° (unico settore) e ad una distanza non inferiore a 3 m (area inviolabile) dalla tangente al colletto. Sono escluse le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici e manufatti esistenti in sovrapposizione o interrati rispetto al piano di campagna. Per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a 5 m (area inviolabile). I restanti 270° dovranno essere comunque privi della presenza di qualsiasi manufatto, fatte salve le recinzioni già esistenti e le relative fondazioni che, quando non puntiformi, dovranno avere una profondità massima di 50 cm e una distanza minima dal colletto di 3 m	400
ARTICOLO 8	<b>Esecuzione di scavi</b>	
ARTICOLO 9	Modalità per eseguire scavi all'interno delle aree di pertinenza	250
ARTICOLO 9	<b>Minori distanze</b>	
dal comma 1 al comma 3	Individuazione casistiche per eseguire scavi a minori distanze e titoli edilizi per la loro esecuzione	400
ARTICOLO 10	<b>Prescrizioni in presenza di cantieri edili pubblici e privati</b>	
dal comma 1 al comma 5	Disposizioni per la tutela delle piante in cantiere	250
ARTICOLO 12	<b>Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza</b>	
	Disposizioni relative alla gestione degli alberi di grande rilevanza (Tale sanzione si applica in aggiunta a quella specifica prevista per la relativa violazione)	400
ARTICOLO 13	<b>Danneggiamenti</b>	
comma 2.a	Provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici	100





<b>VIOLAZIONI AGLI ARTICOLI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO IN €</b>
comma 2.b	parcheggiare le automobili ed altri veicoli a motore privati, ad eccezione di quelli di cui all'art. 27, all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali	100
comma 2.c	Versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante	250
comma 2.d	Provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature	250
comma 2.e	Impermeabilizzare dell'area di pertinenza delle piante	400
comma 2.f	Affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili	100
comma 2.g	Riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a cm 15	250
comma 2.h	Asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a cm 15	250
comma 2.i	Utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di permanenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali	250
comma 2.j	Realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore	100
comma 2.k	Eeguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature	400
ARTICOLO 14	<b>Particolari disposizioni per le zone agricole e sfalcio dei fossi</b>	
	Violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo	150
	Mancato sfalcio dei fossi	200
ARTICOLO 18	<b>Abbattimenti urgenti</b>	
comma 6	Inconsistenza motivazioni addotte	400
ARTICOLO 17	<b>Abbattimenti ammessi</b>	
Comma 5	Abbattimenti abusivi e/o violazione alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo	400
ARTICOLO 21	<b>Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti</b>	
	Violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo	400
ARTICOLO 22	<b>Potature e rimonde ordinarie</b>	
dal comma 2 al comma 3	Differmità delle potature eseguite a quelle ordinarie consentite	150




<b>VIOLAZIONI AGLI ARTICOLI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO IN €</b>
dal comma 5 al comma 7	Potature tipologie e periodi vietati	400
ARTICOLO 23	<b>Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento</b>	
commi 1 e 2	Presentazione istanza, modalità e periodo di esecuzione	150
comma 4	Potature, eseguite in modo difforme dall'autorizzazione o in assenza della medesima	400
ARTICOLO 27	<b>Accesso e mobilità nel verde pubblico</b>	
Comma 4	Accesso e sosta con veicoli a motore all'interno delle aree verdi a fruizione pubblica	100
ARTICOLO 29	<b>Limitazioni d'uso</b>	
	Violazioni dei commi 1, 2, 3	
ARTICOLO 30	<b>Prescrizioni generali per occupazioni di suolo pubblico nelle aree verdi comunali</b>	
	Violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo	100
	Altre violazioni non contenute direttamente nelle precedenti	200



## ALLEGATO 6. - Infografiche


# ART. 2

$h > 18m$




## CLASSI DI GRANDEZZA

# VOLUME DI PERTINENZA ART. 2



REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO È SOGGETTO A VIGILANZA E SANZIONI

# AREA DI PERTINENZA ART. 2



ALBERI


GRANDE RILEVANZA

ART. 2  
 $\phi > 60$  cm  
 $\phi > 100$  cm

GRUPPO:  
A, B, C e D  
GRUPPO:  
E


OGGETTO DI TUTELA

ART. 3  
20 cm  
50 cm  
GRUPPO:  
A, B, C e D  
GRUPPO:  
E



AREA INVIOLABILE  
ART. 2

SUPERFICIE INVIOLABILE  
DA OGNI TIPO DI  
INTERVENTO



RAGGIO R=3m  
TUTTE LE ALBERATURE  
TUTELATE


RAGGIO R=5m  
ALBERATURE DI  
"GRANDE RILEVANZA"



# NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI ART. 10

È PREVISTA LA SISTEMAZIONE DEL VERDE:


- NUOVE COSTRUZIONI
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- INTERVENTI EDILIZI CHE PREVEDONO RIDUZIONE DELLE AREE VERDI



✗ DIFFICOLTÀ ESECUATIVA DALLE PREVISIONI PROGRAMMATE DELLE SISTEMAZIONI A VERDE COSTITUITA PREGIUDIZIO AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA

↓ ELABORATI DETAGLIATI DELLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

LOTTA: ✓ PIRAMIDE DEL BOSCO ✓ CIMICE ASIATICA



↓ TINGIDE

↓ PROCESSIONARIA DEL PINO

↓ BETULIDE

## ART. 6

DIFESA FITOSANITARIA

# POTATUKE ARTT. 22 - '23

## INTERVENTO STRAORDINARIO:

- POTATURE DI RIDUZIONE e CONTENIMENTO DELLA CHIOMA (PERIODO: 1° NOVEMBRE - 21 MARZO)
- RISANAMENTO e RICOSTRUZIONE (PERIODO: TUTTO L'ANNO)



PERIODO: TUTTO L'ANNO


ASPORTAZIONE: RAMI BRANCHE NON PIU' VEGETE

## ✗ CARPOTIZZATURA

✗ DRASTICA RIDUZIONE DELLA CHIOMA

✗ PERIODO DI EMISSIONE DELLA FOGLIA e IN QUELLO DI CADUTA

✓ RAMIFICAZIONI OCCULTANO: SEGNALE SENSIBILI SENSIBILI SENSIBILI



## INTERVENTO ORDINARIO:

- LATIFOGUE DECIDUE  $\varnothing$  NON SUPERIORE 100cm
- PERIODO (1° NOVEMBRE - 21 MARZO)
- TECNICA: "POTATURA A TUTTA CIMA CON TAGLIO DI RITORNO"

- SEMPRE VERDI,  $\varnothing$  NON SUPERIORE 100cm
- PERIODO TUTTO L'ANNO

# ART. 13

## DANNEGGIAMENTI

- ✗ PROVOCARE FERITE
- ✗ AFFIGGERE CARTELLI
- ✗ IPERMEABILIZZAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE
- ✗ DEPOSITARE SUI FITOTOSSICHE E ACIDI
- ✗ UTILIZZARE AREE DI BOSCO PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
- ✗ SCARICHI DELLE INDUSTRIE
- ✗ ACCENDERE FUOCHI
- ✗ SCAVO
- ✗ TRANSITO DI MEZZI PESANTI
- ✗ ASPORTO di TERRICCO DALLE AREE DI PERTINENZA

